

Il Giudice invita quindi alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c..

Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.

Quindi, il giudice decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281-*sexies* c.p.c., di cui dà lettura in udienza.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
- Sezione Civile -
IN FATTO ED IN DIRITTO

Con citazione notificata nelle date 17 e 19 dicembre 2011 ~~Vicini Decimana~~, nata a ~~San Vito al Tagliamento (TV) il 05 aprile 1948~~, residente in ~~Vicini Vigliano (TV)~~, via ~~Vicini San Biagio Pozzo~~, c.f. ~~000000000000000000~~, in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta individuale con sede in ~~Vicini Vigliano~~, via ~~Vicini San Biagio Pozzo~~ n° 237, p.i. ~~000000000000000000~~, rappresentata e difesa dall'avv. ~~Vittorio~~ ~~000000000000000000~~, chiedeva al Tribunale di Barcellona P.G. la condanna ex artt. 2051 ovvero 2043 c.c. di ~~Ben Cooperativa Italiana~~ e del ~~Comune di Vicini Vigliano~~, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, per i danni subiti e subendi, presenti e futuri, patrimoniali e non, di qualsiasi genere e natura, quantificati in complessivi € 50.715,69, asseritamente riconducibili ai fenomeni atmosferici avvenuti in data 10 settembre 2009 e 19 ottobre 2010, allorquando l'immobile dell'attrice era stato invaso dalle acque meteoriche provenienti dai fondi di proprietà dei convenuti.

Si costituiva in giudizio col patrocinio dell'avv. ~~Francesco~~ ~~000000000000000000~~ con comparsa depositata in data 15 marzo 2012 il ~~Comune di Vicini Vigliano~~, in persona del Sindaco *pro tempore* dott. ~~Enrico~~ ~~000000000000000000~~, con sede nei locali del palazzo municipale di ~~Vicini Vigliano~~, c.f. ~~000000000000000000~~, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva – stante l'appartenenza ad ~~000000000000000000~~ del tratto di strada ove si sarebbero verificati gli allagamenti lamentati da parte attrice – nonché la ricorrenza, nella specie, del *caso fortuito* idoneo ad escludere il nesso di causalità presupposto dall'art. 2051 c.c.; contestava altresì la legittimità – dal punto di vista edilizio ed urbanistico – dell'immobile attoreo e chiedeva pertanto l'integrale rigetto delle domanda proposte da ~~Vicini Decimana~~.

Si costituiva altresì in giudizio col patrocinio dell'avv. ~~Roberto~~ ~~000000000000000000~~ con comparsa depositata in data 20 marzo 2012 ~~Ben Cooperativa Italiana Spa.~~, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. ~~Domenico~~ ~~000000000000000000~~, con sede in Roma, piazza della ~~000000000000000000~~, p.i. ~~000000000000000000~~, eccependo anch'essa la sussistenza del *caso fortuito* e negando in ogni caso, nel merito, la propria responsabilità risarcitoria nonché la quantificazione dei danni effettuata dall'attrice.

Previa autorizzazione alla chiamata in causa resa dal G.I. all'udienza del 17 aprile 2012, si costituiva in giudizio con il patrocinio dell'avv. ~~Roberto~~ ~~000000000000000000~~ del foro di Messina con comparsa del 14 marzo 2013 ~~ANIAS. Spa.~~, Società con Socio Unico, con sede legale in Roma, via ~~000000000000000000~~, c.f. ~~000000000000000000~~, p.i. ~~000000000000000000~~, in persona dell'istitutore avv. ~~000000000000000000~~, la quale eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva attesa l'appartenenza del sottopasso denominato "~~San Biagio~~" in capo a ~~Ben Cooperativa Italiana Spa.~~ e l'obbligo del ~~Comune di Vicini Vigliano~~ di provvedere alla relativa gestione e

manutenzione; contestava nel merito gli assunti attorei evidenziando la sussistenza dei presupposti del *caso fortuito* e chiedendo pertanto il rigetto della domanda.

Concessi i termini di cui all'art. 183^{VI} c.p.c., con ordinanza in data 17 gennaio 2014 il G.I., ritenuta la causa di natura documentale e pertanto matura per la decisione senza necessità di istruttoria alcuna, rigettava le istanze istruttorie avanzate dalle parti invitando le stesse a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c. per l'odierna udienza.

* * * * *

Le domande di parte attrice sono infondate e vanno, pertanto, disattese per le ragioni di cui *infra*, non sussistendo valide ragioni per revocare l'ordinanza istruttoria resa in data 17 gennaio 2014, come richiesto all'odierna udienza da ~~Walter Boglietta~~.

Come emerge dalla documentazione versata in atti dalle parti convenute, gli eventi atmosferici che hanno dato origine agli allagamenti lamentati in citazione dall'attrice sono stati caratterizzati da un'intensità di grado tale da giustificare la declaratoria dello stato di calamità naturale da parte della Giunta Regionale Siciliana, circostanza che appare certamente idonea a configurare nel caso di specie i presupposti del caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., norma applicabile alla presente controversia.

Ed infatti, con deliberazione n° 44 del 15 febbraio 2010 la Giunta Regionale Siciliana, preso atto degli *"eventi calamitosi che hanno colpito in maniera drammatica il territorio dell'Isola dal mese di settembre 2009"* sino a quella data, i quali *"hanno provocato fenomeni di dissesto idrogeologico, in taluni casi di grandi dimensioni, ... l'intero territorio siciliano è stato gravemente interessato da piogge, talora intense, altre volte con elevati valori cumulati su lunghi periodi che, sommati al fragile tessuto geomorfologico, litologico e geostrutturale del territorio della Regione, sono stati tali da provocare effetti al suolo di diversa natura e riferiti a diversi contesti geografici, con ripercussioni sull'intero sistema abitativo e viario e sulla incolumità delle persone"*, evidenziati altresì *"i dissesti geomorfologici causati dalle piogge prolungate che hanno interessato le province di Messina e Palermo con il verificarsi di ingenti danni diretti al patrimonio abitativo, alle infrastrutture viarie e segnatamente alle strade provinciali, alle attività produttive e ricettive, alle proprietà fondiarie e al demanio fluviale"*, con danni *"sommariamente valutati in circa € 110.000.000,00"*, e considerato che i predetti eventi eccezionali *"rientrano nella tipologia di cui all'art. 2 della citata legge n° 225/1992"*, ha ritenuto di *"dichiarare lo stato di calamità naturale per i gravi danni provocati dagli eventi meteo avversi che hanno interessato tutto il territorio siciliano ed in particolar modo le province di Messina e Palermo nel periodo Settembre 2009 - Febbraio 2010"*.

Analogamente, con deliberazione n° 414 del 28 ottobre 2010 la Giunta Regionale Siciliana, rilevato che *"gli eventi calamitosi che hanno colpito in maniera drammatica il territorio dell'Isola, nei giorni 18, 19 e 20 ottobre 2010, hanno provocato fenomeni di dissesto idrogeologico, in taluni casi di grandi dimensioni... ed, inoltre, che l'intero territorio siciliano è stato gravemente interessato da piogge, talora intense, altre volte con elevati valori cumulati su lunghi periodi che, sommati al fragile tessuto geomorfologico, litologico e geostrutturale del territorio, già gravemente danneggiato da precedenti eventi meteorici verificatisi nell'anno 2009 e nei primi mesi dell'anno 2010, sono state tali da provocare effetti al suolo di diversa"*

natura e riferiti a diversi contesti geografici, in particolar modo in 15 Comuni della Provincia di Messina, con ripercussioni sull'intero sistema abitativo, sulle attività produttive, sul sistema viario e sulla incolumità delle persone", con danni che sono stati "sommariamente valutati in circa € 14.000.000,00", e considerato che i predetti eventi eccezionali "rientrano nella tipologia di cui all'art. 2 della citata legge n° 225/1992", ha ritenuto di "dichiarare lo stato di calamità naturale per i gravi danni provocati dagli eventi meteo avversi che hanno interessato tutto il territorio siciliano ed in particolar modo la provincia di Messina nel periodo 18, 19 e 20 ottobre 2010".

Orbene, non può revocarsi in dubbio che l'eccezionalità e l'imprevedibilità degli eventi atmosferici sopra evidenziati – tali ritenuti anche dagli enti a ciò specificamente preposti, quale in particolare il Dipartimento regionale della Protezione Civile che ha avanzato le relative istanza di declaratoria dello stato di calamità naturale – debbano certamente ritenersi idonee a configurare l'ipotesi del c.d. *caso fortuito* previsto dall'art. 2051 c.c. quale motivo di esclusione del regime di responsabilità previsto dalla norma (in questo senso si veda Tribunale di Napoli, 8 gennaio 2002, secondo cui "Laddove le precipitazioni atmosferiche assumano una portata oltre che eccezionale del tutto anomala costituiscono un caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle cose dalla quale si assume essere derivato il danno"; cfr. altresì Cass. Civ. sez. III, 18 maggio 2000 n° 6463). Si noti inoltre che l'attrice si è limitata a lamentare unicamente i danni derivanti dai due eventi calamitosi in oggetto, dovendosene pertanto desumere logicamente che, in occasione degli ordinari eventi meteorologici certamente avvenuti nel corso degli anni e privi dei caratteri di eccezionalità ed imprevedibilità già sopra evidenziati, il sistema di smaltimento delle acque predisposto dagli odierni convenuti abbia dato buona prova di funzionamento, il che induce ulteriormente ad escludere la responsabilità degli enti convenuti (cfr. in questo senso Cass. Civ. sez. III, 31 gennaio 2008 n° 2380, in parte motiva).

Orbene, se la possibilità di qualificare in termini di "calamità naturale" l'evento dannoso occorso all'attrice in data 19 ottobre 2010 non può essere messa in dubbio (tale data risulta espressamente menzionata nella deliberazione n° 414 del 28 ottobre 2010 della Giunta Regionale Siciliana), ritiene il Tribunale che anche l'allagamento subito dall'immobile attoreo in data 10 settembre 2009 possa essere agevolmente ricondotto agli eventi atmosferici eccezionali oggetto della declaratoria dello "stato di calamità naturale" di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n° 44 del 15 febbraio 2010. Ed infatti, seppure tale ultimo provvedimento faccia generico riferimento agli "eventi meteo avversi che hanno interessato tutto il territorio siciliano ed in particolar modo le province di Messina e Palermo nel periodo Settembre 2009 – Febbraio 2010", va tuttavia osservato che la stessa parte attrice ha evidenziato in citazione la addirittura maggiore gravità dell'allagamento del 10 settembre 2009 rispetto a quello del 19 ottobre 2010, ove si consideri che il primo ha causato un ristagno d'acqua "per oltre 50 cm dal piano di calpestio" laddove il secondo ha determinato un allagamento di entità inferiore, quantificato in "oltre 30 cm dal piano di calpestio". Ne consegue logicamente che, se l'evento atmosferico eccezionale del 19 ottobre 2010 (certamente rientrante nella "calamità naturale" di cui alla deliberazione n° 414 del 28 ottobre 2010) ha arrecato all'immobile dell'attrice un allagamento di entità inferiore a quanto accaduto a seguito dei fenomeni atmosferici del precedente 10 settembre 2009, appare allora evidente che anche tale ultimo evento, a maggior ragione, possa essere certamente riconducibile al novero dei fenomeni

